



D.C.M. 8 febbraio 2018 - O.C.D.P.C 9 marzo 2018, n. 514

"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo"

**Struttura di Supporto
del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana
Viale Campania, 36 - Palermo - mail: ord514@regione.sicilia.it - pec: ord514@pec.it**

**BY-PASS NUOVO ACQUEDOTTO DI SCILLATO
TRA LE PROGRESSIVE 12.410 E 15.425 m
(C.DE BURGITABUS E SCACCIAPIDOCCHI)**

- Progetto esecutivo -

CUP: D63H08000060004

Classe	3					ALLEGATI ECONOMICO - AMMINISTRATIVI					
Tavola	3.5					CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO					
Scala	-										
Data	3	ADEGUAMENTO PROGETTO AD OFFERTA TECNICA	GM	GDT	GDT	SETTEMBRE 2019	2	RICHIESTA MODIFICHE DINIEGO GENIO CIVILE PER AREE DEMANIALI - LUGLIO 2017	AL	GDT	GDT
	1	AGGIORNAMENTO PREZZI 2013 E ADEGUAMENTO AL D.LGS 50/2016 - DICEMBRE 2016	AL	GDT	GDT						
	0	PRIMA EMISSIONE - LUGLIO 2010	PLP	CA	GDT						
Settore: ADDUZIONE	0	PRIMA EMISSIONE - LUGLIO 2010	PLP	CA	GDT						
Nuovo Scillato_3.5-rev3.dwg	Rev.	Descrizione			Redatto	Verificato	Approvato				
Il Direttore dei Lavori Società di Ingegneria STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE S.A.I. s.r.l.	Capogruppo mandataria		Il Responsabile del Procedimento			Consulenza Geologica Dott. Geol. Ugo PIACENTINI					
_____	_____		Struttura di Supporto del COMMISSARIO DELEGATO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA			Consulenza Geotecnica Ing. Giovanni BARONE					
Ing. Giovanni DI TRAPANI n° 1937 Ordine Ingegneri Palermo	Arch. Antonino LEONARDI		Ing. Mario CASSARA'			Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Ing. Cesare ARICI					
Redazione: Società di Ingegneria STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE S.A.I. s.r.l. - Via Alfonso Borrelli, 50 - 90139 PALERMO - tel. 091.586758 - fax. 091.586442 - studiosai01@gmail.com											
Questo documento è di proprietà del Progettista (L. 22.04.1941 n° 633 - art. 2575 e segg. C.C.) - Non può essere modificato, copiato, duplicato, riprodotto o divulgato senza autorizzazione scritta dello stesso											

PARTE I

NORME AMMINISTRATIVE

1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE, CONDIZIONI DI APPALTO

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i *Lavori di realizzazione del "by-pass nuovo acquedotto di Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 m nelle c.de Burgitabus e Scacciapidocchi"* nei Comuni di Cerda e Termini Imerese.

Le indicazioni del presente Capitolato e gli elaborati di cui al successivo art. 2.2 ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Nel prosieguo con la dicitura "Committente" e/o "Amministrazione" ove non diversamente specificato si intende l'AMAP S.p.A. e con la dicitura "Impresa" e/o "Appaltatore" l'Impresa a cui è stato affidato il presente appalto.

1.2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo lordo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta in Euro **3.470.000,00 (Euro tremilioniquattrocentosettantamila/00)**, di cui Euro 3.299.819,90 per lavori a corpo ed Euro 170.180,10 per oneri speciali di sicurezza.

L'importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, già incluso nell'importo complessivo dei lavori sopraindicato, ammonta a Euro **170.180,10 (Euro centosettantamilacentottanta/10)** e non è soggetto a ribasso.

Con riferimento all'importo di cui al primo comma, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare (categorie di lavoro omogenee) risulta nel seguente prospetto:

Prospetto I - Categorie di lavoro omogenee

<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi €</i>
C.1	BY-PASS DN 900	2.773.573,85
C.2	BLOCCHI DI ANCORAGGIO	139.189,07
C.3	ATTRAVERSAMENTI AUTOSTRADALI	387.102,00
C.4	ONERI SPECIALI DI SICUREZZA	170.180,10
SOMMANO I LAVORI A CORPO in c.t.		3.470.000,00

Le categorie di lavorazione contabili sono riepilogate nelle tabelle seguenti.

Categoria C.1 - BY-PASS DN 900

Sub corpi d'opera	Descrizione dei sub corpi d'opera	U.M.	Importo €	Aliquota sul totale C.O.	Aliquota del sub C.O.
sub C.1.1	CONDOTTA - SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI	%	437.848,53	15,79	
	SCAVI	%	160.834,44		36,73
	RINTERRI E LETTO DI POSA	%	209.880,13		47,93
	NASTRO SEGNALE	%	4.475,54		1,02
	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE	%	55.477,62		12,67
	LISTE PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE	%	7.180,80		1,65
sub C.1.2	TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, TERMINI INDICATORI, PROVA IDRAULICA, LAVAGGIO E DISINFEZIONE	%	2.147.872,10	77,48	
	TUBAZIONI	%	2.019.444,20		94,02
	PEZZI SPECIALI E SCARICHI	%	21.332,50		0,99
	PROVA IDRAULICA	%	59.895,00		2,79
	LAVAGGIO E DISINFEZIONE	%	39.930,00		1,86
	LISTE PER TAGLIO TUBAZIONI E INNESTI INIALE E FINALE	%	7.270,40		0,34
sub C.1.3	ATTRAVERSAMENTO FOSSI MINORI	%	10.062,00	0,36	
	FOSSO 1	%	2.500,00		24,85
	VALLONE S. ANTONIO	%	2.562,00		25,45
	FOSSO 3	%	2.500,00		24,85
	FOSSO 4	%	2.500,00		24,85
sub C.1.4	POZZETTI DI ISPEZIONE, DI SCARICO, SMORZAMENTO E SFIATO	%	86.938,38	3,14	
	SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI OPERE CIVILI	%	75.934,38		87,34
	APPARECCHIATURE IDRAULICHE	%	11.004,00		12,66
sub C.1.5	PROTEZIONE CATODICA	%	90.807,84	3,23	
	PROTEZIONE CATODICA	%	56.403,84		62,11
	GIUNTI DIELETTRICI	%	34.404,00		37,89
TOTALE VOCI A CORPO C.1		%	2.773.573,85	100,00	

Categoria C.2 - BLOCCHI DI ANCORAGGIO

Sub corpi d'opera	Descrizione dei sub corpi d'opera	U.M.	Importo €	Aliquota sul totale C.O.	Aliquota del sub C.O.
C.2	BLOCCHI DI ANCORAGGIO	%	139.189,07	100,00	
	SCAVO BLOCCO INIZIALE	%	1.115,06		0,80
	SCAVO BLOCCO FINALE	%	1.115,06		0,80
	PALI BLOCCO INIZIALE	%	42.641,90		30,63
	PALI BLOCCO FINALE	%	42.641,90		30,63
	CALCESTRUZZI BLOCCO INIZIALE	%	22.239,14		15,98
	CALCESTRUZZI BLOCCO FINALE	%	22.239,14		15,98
	POSA TUBO E RINTERRO BLOCCO INIZIALE	%	3.598,44		2,59
	POSA TUBO E RINTERRO BLOCCO FINALE	%	3.598,44		2,59
TOTALE VOCI A CORPO C.2		%	139.189,07	100,00	

Categoria C.3 - ATTRAVERSAMENTI AUTOSTRADALI

Sub corpi d'opera	Descrizione dei sub corpi d'opera	U.M.	Importo €	Aliquota sul totale C.O.	Aliquota del sub C.O.
sub C.3.1	ATTRAVERSAMENTO km 44+200	%	200.691,00	100,00	
	ESECUZIONE CAMERA DI SPINTA	%	14.235,00		7,09
	INFISSIONE TUBO CAMICIA	%	185.640,00		92,50
	PASTORALE DI VENTILAZIONE	%	816,00		0,41
sub C.3.2	ATTRAVERSAMENTO km 41+700	%	186.411,00	100,00	
	ESECUZIONE CAMERA DI SPINTA	%	14.235,00		7,64
	INFISSIONE TUBO CAMICIA	%	171.360,00		91,92
	PASTORALE DI VENTILAZIONE	%	816,00		0,44
TOTALE VOCI A CORPO C.3		%	387.102,00	100,00	

Categoria C.4 - ONERI SPECIALI DI SICUREZZA

Sub corpi d'opera	Descrizione dei sub corpi d'opera	U.M.	Importo €	Aliquota sul totale C.O.	Aliquota del sub C.O.
C.4	ONERI SPECIALI DI SICUREZZA	%	170.180,10	100,00	
	ISTALLAZIONE DEL CANTIERE	%	10.461,20		6,15
	PROVVEDIMENTI IN CORSO D'OPERA	%	159.718,90		93,85
TOTALE VOCI A CORPO C.4		%	170.180,10	100,00	

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dal seguente prospetto con l'avvertenza che gli importi dei corpi d'opera C.1, C.2 e C.3 comprendono gli oneri diretti per la sicurezza:

Prospetto II - Importo dell'appalto

Descrizione	Importo soggetto a ribasso €	Importo non soggetto a ribasso €
1 Importo dei lavori a corpo	3.299.819,90	--
2 Oneri speciali per l'attuazione del piano di sicurezza	--	170.180,10
IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A RIBASSO	3.299.819,90	170.180,10

L'importo contrattuale è costituito dall'importo dei lavori a corpo di cui al punto 1 al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore e degli oneri speciali per la sicurezza di cui ai punti 2 non soggetti a ribasso.

1.3. CATEGORIE DEI LAVORI

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG - 6” - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE”.

<i>Lavori</i>		<i>Categoria prevalente</i>	<i>Classifica</i>	<i>Importo €</i>
1	Acquedotti	OG 6	IV-Bis	3.500.000,00
Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, legge 19 marzo 1990, n° 55, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.				

Le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con il relativo importo, è riportata nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'Appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

i lavori appartenenti alla categoria generale nonché alla categoria specializzata indicata a “qualificazione obbligatoria” nell'allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'Impresa mandante se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo. Se l'Appaltatore, direttamente o tramite un'Impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso l'Appaltatore (sia esso l'Appaltatore singolo, l'Impresa mandante o il subAppaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	<i>Declaratoria</i>	<i>Categoria</i>	<i>Importo €</i>	<i>Classifica</i>	<i>% sul totale</i>
1	Opere strutturali speciali	OS 21	536.000,00	II	15,45

1.4. DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

- Scavi per posa tubazioni, rinterro dei tubi, trasporto a discarica;
- Tubazioni in acciaio L355 DN 900 mm, apparecchiature idrauliche;
- Pozzetti in c.a., blocchi di ancoraggio su pali trivellati;
- Attraversamenti con spingi tubo;
- Ripristini pavimentazioni stradali;
- Protezione catodica della condotta.

1.5. CONDIZIONI DI APPALTO

Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara “a corpo”, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il prezzo convenuto per la parte “a corpo” non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma, si applica il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’art. 1.2 - prospetto II, del presente Capitolato Speciale.

I prezzi unitari di cui al precedente comma, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’art. 1.6 del presente Capitolato Speciale, ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 1.2.

L’importo delle lavorazioni compensate a corpo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Resta ad esclusivo carico dell’Appaltatore il preventivo controllo nonché la verifica della completezza revisionale di tali lavorazioni, assumendosi lo stesso, in qualità di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano definite sotto ogni aspetto, nel rispetto delle norme di riferimento e delle prescrizioni di contratto.

Le cifre del prospetto I indicano gli importi dei lavori “a corpo”.

Nell’accettare i lavori sopra designati l’Appaltatore dichiara:

- a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- b) di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- c) di avere preso visione dello stato dei luoghi e di averne valutato i riflessi al fine dell’esecuzione dei lavori.
- d) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
- e) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l’entità dei lavori;
- f) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi gestori e di quelli competenti per il rilascio di autorizzazioni e/o sorveglianza. In carenza, e/o in alternativa, di

essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private regolarmente autorizzate, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;

- g) di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole;
- h) di aver tenuto conto degli obblighi statuiti dall'art. 2.21 del presente Capitolato e di quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- i) di aver preso conoscenza del Piano di sicurezza e Coordinamento e del Piano Generale di sicurezza (se ed in quanto allegati al progetto).

L'Appaltatore, per le terre e rocce da scavo, è onerato dagli obblighi prescritti all'art. 186 del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D. L.vo n. 4 del 16 aprile 2008 e s.m.i.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

1.6. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- 0. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L'AMAP S.p.A. si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Normativa o dal presente Capitolato Speciale, parte I e parte II.
- 1. Se la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti nel verbale di concordamento salvo quanto segue.
- 2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.
- 3. Il mancato rispetto del comma 2, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

- 4 Si può procedere alla redazione di variante in corso d'opera qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dei successivi commi 9 e 10, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
 - d) nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del codice civile.

Le varianti di cui alle lettere b), c) e d), sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del Responsabile Unico del Procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 114 del 2014.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

5. Qualora per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile Unico del Procedimento.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

Per il mancato adempimento dell'Appaltatore il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore (o in sua assenza alla presenza di due testimoni) un processo verbale delle circostanze contestate. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 13, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le

condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 14, è condizionata tale accettazione.

7. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
9. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al Responsabile Unico del Procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
10. Qualora per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti nel seguito indicati o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale, il Responsabile Unico del Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile Unico del Procedimento riferisce alla Stazione Appaltante. Qualora per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale la descrizione del Responsabile Unico del Procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento. In questo caso le variazioni che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara, sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità
11. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della Stazione Appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
12. I componenti dell'ufficio della Direzione Lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla Stazione Appaltante dalla inosservanza del presente art. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad

evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

13. Per le sole ipotesi connesse con esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, la Stazione Appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 8 del presente art. e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
14. Se la variante, nei casi previsti dal comma 13, supera tale limite il Responsabile Unico del Procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
15. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.
16. Nel calcolo di cui al comma 15 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale, l'Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
17. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie di lavoro dell'appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.
18. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
19. La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto

previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi del comma 6 e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

20.L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

21.Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario regionale adottato per il progetto;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

22.I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

23.Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

1.7. ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'AMAP S.p.A. a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Si statuisce inoltre che:

- a) il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;
- b) nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro;

- c) se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;
- d) il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore;
- e) nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui alla lettera b), oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;
- f) ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

2.1 OSSERVANZA DELLE LEGGI

Si richiama in linea generale la Legge 28 gennaio 2016 n. 11 sulle deleghe conferite al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il D. Lvo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. nonché le linee guida esitate dall'ANAC in via definitiva prima della data di scadenza per la presentazione dell'offerta e solo per le parti vincolanti sui singoli argomenti. Si richiamano inoltre le seguenti statuizioni:

- a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F., limitatamente agli articoli non abrogati alla data dell'offerta;
- b) il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
- c) il D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001), n. 420;
- d) il D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) e il suo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
- e) Decreto L.vo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- f) Decreto Ministero Ambiente 2.5.06;
- g) D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i. - Testo unico espropriazioni per pubblica utilità;
- h) Legge 136/2010 e s.m.i. e in generale tutta la normativa in vigore anche durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori per il contrasto alla criminalità organizzata.

2.2. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO, PIANO PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al presente Capitolato Speciale anche i seguenti documenti:

- a) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Città Metropolitana e Comuni in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme EN, le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;
- d) il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore;
- e) i seguenti elaborati di progetto:

RELAZIONI

- | | | |
|---------|--|---------------------|
| 1.2.1 | RELAZIONE GEOLOGICA | |
| 1.2.2 | CARTA GEOLOGICA DI INQUADRAMENTO GENERALE | scala 1:10.000 |
| 1.2.3.1 | CARTA GEOLOGICA
Tavola 1 | scala 1:2.000 |
| 1.2.3.2 | CARTA GEOLOGICA
Tavola 2 | scala 1:2.000 |
| 1.2.4.1 | PROFILO GEOLOGICO
Tavola 1 - Progr. 0,00 ÷ 1.456,09 m | scala 1:2.000/1:200 |
| 1.2.4.2 | PROFILO GEOLOGICO
Tavola 2 - Progr. 1.456,09 ÷ 3.332,72 m | scala 1:2.000/1:200 |
| 1.3 | STUDIO GEOTECNICO | |
| 1.4 | RELAZIONE VERIFICHE STATICHE DELLE TUBAZIONI | |
| 1.5 | RELAZIONE CALCOLI DELLE STRUTTURE | |
| 1.6 | RELAZIONE PAESAGGISTICA - STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE | |
| 1.7 | RELAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA | |

ELABORATI GRAFICI

- | | | |
|-------|--|---------------------|
| 2.1 | COROGRAFIA E PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO | scale varie |
| 2.2 | PLANIMETRIA GENERALE | scala 1:5.000 |
| 2.3.1 | PLANIMETRIA ESECUTIVA
Tavola 1 | scala 1:2.000 |
| 2.3.2 | PLANIMETRIA ESECUTIVA
Tavola 2 | scala 1:2.000 |
| 2.4.1 | PROFILO LONGITUDINALE
Tavola 1 - Progr. 0,00 ÷ 1.456,09 m | scala 1:2.000/1:200 |
| 2.4.2 | PROFILO LONGITUDINALE
Tavola 2 - Progr. 1.456,09 ÷ 3.332,72 m | scala 1:2.000/1:200 |

2.5.1	SEZIONI TIPO DI POSA	scala 1:25
2.5.2	SEZIONI TIPO DI POSA ATTRAVERSAMENTO FOSSI MINORI	scala 1:50
2.6.1	POZZETTO DI SFIATO Pianta e sezioni	scala 1:25
2.6.2	POZZETTO DI SCARICO E RESTITUZIONE Pianta e sezioni	scala 1:25
2.6.3	POZZETTI DI SFIATO, SCARICO E RESTITUZIONE Carpenterie ed armature	scala 1:25
2.7	ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA A-19 AL KM 44+200 Planimetria, pianta, sezioni e particolari	scale varie
2.8	ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA A-19 AL KM 41+700 Planimetria, pianta, sezioni e particolari	scale varie
2.9	BLOCCHI DI ANCORAGGIO Piante, sezioni e particolari	scale varie
2.10.1	SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA Planimetria	1:5.000
2.10.2	SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA Particolari costruttivi	scale varie

ALLEGATI ECONOMICO - AMMINISTRATIVI

3.2	ELENCO PREZZI UNITARI	
3.3.2	ELENCO DESCRITTIVO DEI CORPI D'OPERA	
3.6.1	DISCIPLINARE SPECIFICHE TECNICHE Fornitura e posa in opera tubazioni in acciaio	
3.6.2	DISCIPLINARE SPECIFICHE TECNICHE Apparecchiature idrauliche	
3.8	CRONOPROGRAMMA	
3.11.1	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO Relazione di stima e calcolo indennità	
3.11.2	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO Planimetria catastale	scala 1:2.000
3.11.3	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO Elenco ditte	

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

4.1	RELAZIONE GENERALE
4.2	SCHEDE DI SICUREZZA
4.3	FASCICOLO DELL'OPERA
4.4	DIAGRAMMA DI GANTT

Al contratto vanno inoltre allegati il crono programma così come offerto dall'Impresa; fanno altresì parte integrante del contratto le relazioni e gli elaborati relativi ai criteri e sub-criteri previsti nel Disciplinare di gara redatte dall'aggiudicatario.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire che non formano parte integrante dei documenti di appalto e che la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

2.3. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione nella misura e con le modalità previste dall'art. 93 del D. Lvo 50/2016 e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 dello stesso D. Lvo, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La fidejussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dall'AMAP S.p.A. La fidejussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

CAUZIONE DEFINITIVA. All'atto della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore, consegna all'AMAP S.p.A. una garanzia fidejussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle maggiori somme eventualmente corrisposte dall'AMAP S.p.A., nonché per il pagamento di eventuali crediti vantati da terzi verso l'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Se il ribasso è superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, secondo le modalità del comma 5 dell'art. 103 del D. Lvo 50/2016. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione cessa di avere effetto alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio previsto ai sensi dell'art. 2.13 del presente C.S.A.

Resta comunque inteso che, anche dopo l'approvazione del collaudo finale, qualora nulla osti dall'AMAP S.p.A. alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stesso Comune, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere nonché di ogni altra obbligazione scaturente dal contratto.

L'AMAP S.p.A. può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della presente garanzia fidejussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'Appaltatore perderà la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle Leggi in materia di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'affidamento al termine dei lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza amministrativa riguardante l'appalto stesso.

La cauzione verrà definitivamente svincolata successivamente alla dimostrazione da parte dell'Appaltatore di aver ottemperato agli obblighi contrattuali e di legge.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dall'AMAP S.p.A.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 2.3 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

COPERTURE ASSICURATIVE

Assicurazione per danni di esecuzione "C.A.R." e responsabilità civile (R.C.V.T.)

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lvo 50/2016, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa "C.A.R.", per un importo assicurato non inferiore all'importo del contratto al netto dell'I.V.A., che copra i danni subiti dalle opere affidate in appalto, ivi incluso il perimento fortuito o la rovina parziale dell'opera dovuta a cause di forza maggiore, ad atti vandalici e/o terroristici, salvo quelli derivanti da errori di progettazione e/o insufficiente progettazione.

La garanzia assicurativa della polizza "C.A.R." dovrà prevedere una sezione di responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 al netto di eventuale franchigia.

La garanzia assicurativa della polizza "C.A.R." nella sezione responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori, dovrà tenere indenne l'Appaltatore e l'AMAP S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (a titolo esemplificativo e non limitativo: danni dovuti a vibrazione, rimozione o cedimento o franamento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, danni a cavi e condutture sotterranee, i danni a terzi provocati da alluvione ed allagamento in occasione di lavori su fognature, acquedotti, su corsi d'acqua o sorgenti che per effetto di opere provvisorie e/o presenza di cantieri e/o di attrezzature, provochino la deviazione e/o tracimazione delle acque, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali,

artigianali, agricole o di servizi). Detta polizza dovrà prevedere anche l'operatività della garanzia per danni da inquinamento accidentale, nonché la qualifica di terzi anche nei confronti:

- dei dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
- del personale dell'AMAP S.p.A. occasionalmente o saltuariamente presente in cantiere;
- del personale della Direzione Lavori;
- dei consulenti dell'Appaltatore o dell'AMAP S.p.A.;
- dei componenti le commissioni di collaudo;
- dei parenti o affini del personale dell'Appaltatore e dei suddetti soggetti.

Una copia della polizza assicurativa in oggetto dovrà essere consegnata all'AMAP S.p.A. all'atto della sottoscrizione del contratto e la scadenza prevista dalla garanzia assicurativa, a prescindere da quella presunta indicata nella polizza, dovrà coincidere con la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni di cui debba rispondere verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati presso l'I.N.A.I.L. secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, durante l'esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia per l'importo di euro 1.000.000,00. Detta polizza deve prevedere inoltre la copertura integrale del danno biologico. Una copia della polizza assicurativa in oggetto dovrà essere consegnata all'AMAP S.p.A. all'atto della sottoscrizione del contratto.

Assicurazione indennitaria decennale

Anche a garanzia della corretta realizzazione dell'opera, l'Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare consegnandone copia all'AMAP S.p.A., con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale postuma, con massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi postuma, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) a valere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale comprendendo nel valore anche le opere e forniture eseguite da altre Ditte nonché dei materiali a piè d'opera riconosciuti ammissibili dall'AMAP S.p.A.

L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata al Committente AMAP S.p.A.

2.4. STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro trenta giorni dalla comunicazione di affidamento da parte dell'AMAP S.p.A.

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dal precedente comma, l'Impresa può, mediante atto notificato all'AMAP S.p.A. sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. Di contro l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile Unico del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale del permanere delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori.

2.5. CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo l'approvazione del contratto o, qualora via siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori. La consegna dei lavori dovrà avvenire in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore allo 0,20% dell'importo del contratto. Ove l'istanza dell'Impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di consegna dei lavori.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste nel periodo precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti due commi.

Nelle ipotesi previste degli ultimi tre commi il Responsabile Unico del Procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici ora ANAC.

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eventualmente eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree e i locali concessi all'Appaltatore per la esecuzione dei lavori;
- c) la dichiarazione che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone e cose e salvo il caso di consegna parziale che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, il processo verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale è redatto in carta legale in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna è inviato al Responsabile Unico del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questa lo richieda.

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa e impedimento, il Responsabile Unico del Procedimento potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si procede alla sospensione dei lavori.

Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna, se indispensabili per l'esecuzione dei lavori, sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori stessi. La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà inoltre responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 30 giorni dal verbale di consegna.

2.6 TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO, PROROGHE

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto ivi comprese eventuali opere di rifinitura, resta fissato in **MESI** (**MESI**) naturali successivi e continui decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori.

In caso di ritardata ultimazione, per il maggiore tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale, la penale rimane stabilita nella misura dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente capoverso, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'ultimo capoverso dall'art. 2.5;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi della lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art. 2.9.

La penale di cui alla lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente art. sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 2.22, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente art. non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'AMAP S.p.A. a causa dei ritardi. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili. Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2.22 del C.S.A., il periodo di ritardo, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 2.8 ed il termine assegnato dalla Direzione lavori per compiere i lavori.

2.7. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non sarà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni, ivi compresi quelli di forza maggiore, che per qualsiasi causa si verificassero durante il corso dei lavori.

2.8. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al Responsabile Unico del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il Responsabile Unico del Procedimento non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 1.7 del presente Capitolato.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal Responsabile Unico del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile Unico del Procedimento, se il predetto verbale è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 2.9.

Il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso Responsabile Unico del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Responsabile Unico del Procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 2.6, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrividoli nella documentazione contabile.

2.9. PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

La Direzione Lavori potrà formulare le proprie osservazioni e seguito delle quali l'Appaltatore nell'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni dovrà consegnare il programma definitivo che sarà approvato dalla Direzione Lavori mediante apposizione di un visto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in

qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- se è richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma offerto dall'Appaltatore in sede di gara e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

In caso di consegne frazionate, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si procede alla sospensione dei lavori.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile Unico del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. Le cause di cui ai precedenti due commi non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

2.10. ANTICIPAZIONI

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione di somme per il pagamento di lavori, provviste o canoni richiesti da Enti terzi relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse legale (in atto 0,20% anno) per la durata della anticipazione.

Per l'esecuzione dei lavori all'Appaltatore è dovuta eventuale anticipazione sull'importo contrattuale nella misura e con le modalità previste dalle normative in vigore alla data di pubblicazione del bando.

2.11. ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Lavori a corpo

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata

dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Materiali approvvigionati in cantiere

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali approvvigionati in cantiere o su parte di essi.

2.12. PAGAMENTI IN ACCONTO - INTERESSI

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di **€ 350.000,00** (diconsi euro **trecentocinquantamila/00**) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,50% per la garanzia circa l'osservanza delle norme e prescrizione dei contratti collettivi, delle Leggi e Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, da liquidarsi nulla ostando in sede di certificato di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il _____" con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il Responsabile Unico del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 2.13. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione del D.U.R.C. dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 2.33., comma 2;
- agli adempimenti di cui all'art. 2.23 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 2.34 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Tutti i pagamenti all'Appaltatore dovranno essere effettuati nei tempi previsti. In difetto il certificato di collaudo conterrà espressamente la verifica del calcolo degli eventuali interessi maturati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

2.13. ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo saranno portate a compimento nel termine di **MESI SEI** dalla data di ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a 30 giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la

revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare da parte della stazione appaltante.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato, ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito ove capiente o dalla escussione (parziale o totale) della cauzione definitiva di cui al precedente art. 2.3.

Ultimate le operazioni di collaudo, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
- c) il certificato di collaudo.

Nel certificato l'organo di collaudo:

- a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare

alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;

- c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i 2 anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 C.C. con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

2.14. MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nel corpo stradale e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la stessa dovrà disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.

Ove l'Amministrazione intendesse ritardare l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sarà del pari a totale carico dell'Appaltatore fino al collaudo del tappeto di usura. In ogni caso all'atto del collaudo le

superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, ecc.

Gli spessori degli strati dovranno comunque risultare esattamente conformi a quelli ordinati ammettendosi al massimo per gli strati di usura (o di collegamento), una diminuzione di 1 mm/anno per effetto di costipamento da traffico e/o usura.

Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall'Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero ammontare all'atto del collaudo ad oltre 1/10 della superficie complessiva della pavimentazione, l'Amministrazione potrà rifiutare collaudo della stessa ed ordinarne il rifacimento integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.

2.15. DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta, o che in minor misura collima, con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Disciplinari di fornitura e posa in opera - Elenco Prezzi - Disegni. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

2.16. PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

2.16.1 Generalità

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinverranno sia nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori che nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 2.7 del presente Capitolato.

2.16.2 Proprietà dei materiali di scavo - Terre e rocce da scavo

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi precedenti, ai fini di cui ai commi successivi.

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti e la caratterizzazione chimico-fisica dei materiali escavati.

E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

2.17. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione Lavori potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

2.18. DISCIPLINA NEI CANTIERI - DIREZIONE TECNICA

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

La Direzione del cantiere sarà assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguite. L'assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione tecnica avrà carattere formale.

La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Al Direttore del Cantiere dovranno essere affidati, almeno, i seguenti compiti: l'organizzazione del cantiere sia sotto il profilo amministrativo che tecnico, la gestione della contabilità del cantiere, l'organizzazione per l'esecuzione dei lavori, curando che siano rispettate tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni e svolgimento di ogni e qualsiasi iniziative ed attività comunque connessa e necessaria all'espletamento del suo mandato, ivi compreso quanto appresso indicato a titolo esemplificativo e non esaustivo, e quindi, provveda:

- a) affinché prima dell'inizio dei lavori l'Impresa ottenga tutte le autorizzazioni, concessioni e licenze amministrative necessarie per l'esecuzione delle singole commesse, sottoscrivendo le relative istanze;
- b) affinché le opere siano eseguite in conformità alle prescrizioni di tali atti amministrativi, nonché dei regolamenti e delle leggi vigenti in materia di lavori pubblici, di edilizia e di urbanistica ed in analogia alle disposizioni contenute nei contratti di concessione, appalto e subappalto;
- c) alla organizzazione del cantiere sia dal lato amministrativo che tecnico;
- d) alla esecuzione dei lavori secondo il contratto, i disegni, le specifiche, i programmi di lavoro e tenga la contabilità dei lavori;
- e) a disporre, nell'ambito della commessa ad esso affidata, la corretta attuazione delle norme antinfortunistiche e valuti quali siano le misure di sicurezza che si rendono necessarie ai fini della prevenzione infortuni e tutela della salute dei lavoratori, disponendo le spese necessarie e dando disposizioni ai Capi Cantiere ed Assistenti;
- f) a verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti con particolare riferimento agli aspetti tecnici e statici;
- g) garantire il rispetto delle norme sui lavori pubblici, urbanistiche e di smaltimento dei rifiuti, con particolare riguardo agli aspetti tecnici e statici delle opere ed esegua le prescrizioni contenute nei contratti di concessione, appalto e subappalto;
- h) ad assolvere gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/90 e successive integrazioni e modificazioni;
- i) ad assolvere, per conto dell'Impresa, ogni e qualsiasi controversia concernente gli infortuni sul lavoro, anche di fronte agli Ispettorati del Lavoro ed all'INAIL;
- l) ad assolvere agli oneri fiscali strettamente connessi con l'attività del cantiere (quali a titolo esemplificativo le disposizioni contenute nel D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472 e s.m.i. sulla disciplina del documento di trasporto);
- m) ad ottemperare a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli Artt. 17 e 28;

- n) ad adottare tutte le misure di sicurezza in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti in ogni fase dei lavori, con particolare riferimento a tutte le leggi ed in particolare provveda a:
- disporre l'acquisto dei materiali necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori e la loro identificazione sul luogo di lavoro;
 - qualora si verificano situazioni di pericolo, adottare tutti i provvedimenti urgenti del caso;
 - dare istruzioni affinché il personale occupato svolga la propria attività secondo la qualifica di appartenenza e venga istruito nell'uso dei dispositivi personali di protezione;
 - nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'unità produttiva cantiere conferendogli il relativo incarico verificandone l'idoneità alla relativa funzione, comunicando il nominativo alla U.S.L. ed Ispettorato del Lavoro competenti;
 - elaborare il documento di valutazione dei rischi ed il Piano di Sicurezza Generale, trasmettendone copia a tutte le Imprese subappaltatrici; verificando inoltre che i Piani di Sicurezza delle Imprese subappaltatrici non siano in contrasto con il Piano di Sicurezza Generale;
 - ove previsto, trasmettere all'Ufficio competente copia del Piano di Sicurezza Generale;
- o) a verificare che il Capo Cantiere, in qualità di responsabile ("dirigente ai soli fini ed effetti delle vigenti leggi in tema di sicurezza") dello unità produttiva, disponga il rispetto di tutte le norme di sicurezza ed igiene del lavoro, impartendo disposizioni ed istruzioni per l'applicazione di misure specifiche da adottare in caso di improcrastinabile necessità ed urgenza;
- p) a nominare gli Assistenti di cantiere affinché in qualità di preposti alla sicurezza provvedano al controllo del rispetto da parte dei lavoratori delle norme poste a tutela della sicurezza ed incolumità delle maestranze;
- q) a predisporre e curare gli allestimenti di impianti, macchine ed attrezzature verificandone la corretta installazione e, messa in opera da parte dei fornitori.

Inoltre, al Direttore del Cantiere potrà essere fornito mandato per:

- 1) firmare Ordini di Servizio, verbali di consegna, sospensione, ripresa, proroga, ultimazione e collaudo del lavoro;
- 2) partecipare in contraddittorio ad accertamenti e misurazioni, sottoscrivere registri di contabilità, stati di avanzamento e verbali di nuovi prezzi, di eventuali atti aggiuntivi ed in genere tutto quanto possa occorrere per la conduzione tecnica ed amministrativa del mandato di pagamento, rilasciando le relative quietanze.

2.19. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

2.19.1 *Trattamento dei lavoratori*

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente art., accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante nè ha titolo a risarcimento danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n° 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle Imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici; per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

Ai sensi e per gli effetti della lett. B), comma 9, art. 90 del D.Lvo n. 81/08, l'Amministrazione chiederà alle Imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

2.19.2 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile assicurativi ed antinfortunistici.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'approntamento di locali adatti ed attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.

Nell'esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate devono essere osservate le disposizioni delle seguenti norme:

- D.Lvo 9 aprile 2008 n. 81 - "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Legge 7 novembre 2000 n. 327 - Valutazione dei costi dei lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.

In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano operativo e le indicazioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o del Direttore dei Lavori.

2.19.3 Accorgimenti antinfortunistici e viabilità

L'Appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l'attività delle maestranze.

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, l'Appaltatore risponde della solidità e stabilità delle armature di sostegno degli scavi ed è tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisorie che risultassero deboli. L'efficienza delle armature dovrà essere verificata giornalmente. Per entrare ed uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite scale a pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di utilizzare gli sbatocchi.

L'Appaltatore dovrà contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti di altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle proprietà private, si costruiranno sugli

scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e quando siano destinati al solo passaggio di pedoni - di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremità.

2.20. ESTENSIONE DI RESPONSABILITA' - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente art. anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all'Amministrazione la certificazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.).

2.21. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri già specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti tutti remunerati con l'aliquota di spese generali di cantiere e di sede calcolate nei singoli prezzi unitari e nell'eventuale compenso a corpo.

2.21.1 *Oneri contrattuali*

2.21.1.1 - Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

2.21.1.2 - Il tempestivo pagamento dei ratei dei premi delle Assicurazioni elencate all'art. 2.3, del presente capitolato Speciale d'Appalto.

2.21.1.3 - L'assunzione di un Direttore di Cantiere, ove L'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

Qualora venga conferito incarico ad un tecnico non dipendente, l'Appaltatore provvederà mediante uno specifico formale mandato scritto con elencati i compiti delegati al Direttore Tecnico (almeno quelli elencati

al precedente art. 2.18 dalla lettera a) alla lettera q)) e riportante espressamente l'accettazione del tecnico designato.

2.21.1.4 - La calcolazione o verifica di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la eventuale relativa progettazione esecutiva e/o una sua integrazione, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazione, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti (v. art. 3.2.2 cap. II del Capitolato Speciale d'Appalto).

2.21.1.5 - La verifica sottoscritta da un tecnico abilitato della calcolazione delle strutture resistenti e relativa progettazione esecutiva, redazione di eventuali esecutivi di dettaglio e valutazioni che i siti e le sollecitazioni sulle strutture all'atto delle esecuzione delle opere, siano compatibili con le previsioni progettuali. L'approvazione del progetto così verificato e/o integrato da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del Cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere.

L'Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc., cui è devoluto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questi potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta.

In particolare, in caso di attraversamento di corsi d'acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dall'Amministrazione ferroviaria (V. anche per le condotte, il D.M. 23.02.1971: "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di trasporto" e s.m.i.).

2.21.1.6 - La verifica, con eventuali indagini geognostiche integrative, e lo studio della portanza dei terreni in relazione alle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti delle gallerie ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche degli stessi.

2.21.1.7 - La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari delle opere in esecuzione.

2.21.1.8 - Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.

2.21.1.9 - La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente.

2.21.1.10 - La fornitura di fotografie (o di riprese video) delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione lavori e comunque non inferiori a due per ogni Stato d'Avanzamento.

2.21.1.11 - La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

- a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
- b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendo una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 2,50.

2.21.1.12 - Il risarcimento dei danni, dipendenti dal modo di esecuzione dei lavori, arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

2.21.1.13 - La fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;

2.21.1.14 - Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

2.21.2 Organizzazione del cantiere - laboratorio

2.21.2.1 - La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

2.21.2.2 - L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

2.21.2.3 - L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o

aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

2.21.2.4 - La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

2.21.2.5 - L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico.

I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

2.21.2.6 - La vigilanza e guardiania del cantiere con personale avente qualifica di "guardia giurata", nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'AMAP S.p.A. e per le opere consegnate.

2.21.2.7 - La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

2.21.2.8 - La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.

2.21.2.9 - La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.

Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

I locali dovranno comunque essere dotati di almeno un personal computer con installato software di utilizzo per il cantiere (Office, Cad, programmi contabilità, ecc.) e di una stampante formato A4/A3.

2.21.2.10 - La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti e le incombenze di qualsiasi genere della Direzione dei lavori e del personale di assistenza e contabilità (Direttori operativi e ispettori) dal giorno di consegna dei lavori fino al completamento delle operazioni di collaudo, costituita da almeno n. 1 autovettura quattro porte di cilindrata non inferiore a 1200 cc.

E' a carico dell'Impresa ogni spesa per assicurazioni, consumi, manutenzione, tasse e, se necessario, per gli autisti.

2.21.2.11 - La fornitura di un locale da adibirsi a laboratorio di cantiere in cui conservare campioni di materiali prelevati per le prove, i provini di calcestruzzo in fase di stagionatura e le attrezzature necessarie per i controlli più usuali (bilanci tecniche, cono Abrams, ecc).

2.21.2.12 - La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

2.21.2.13 - Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti; dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

2.21.2.14 - La fornitura dei cartelli e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione Lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di m 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema cui alla tabella qui di seguito riportata, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere.

In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato conformemente alle disposizioni della Direzione Lavori, un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere (min. 3).

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Schema tipo di cartello indicatore

REGIONE SICILIANA

- Committente **AMAP S.p.A. - PALERMO**
- Lavori di realizzazione del “**by-pass Nuovo Acquedotto di Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 m (C.de Burgitabus e Scacciapidocchi)**”
- Codici: CUP **D63H0800060004** - CIG
- Impresa/e esecutrice/i (compresi i dati di Iscrizione all’A.N.C. per categorie ed Importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.)
- Importo complessivo dei lavori
- Data contrattuale di ultimazione dei lavori
- Coordinatore di progettazione **Ing. Giovanni Di Trapani**
- Progettazione **Società di Ingegneria Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l.**
- Assistente Tecnico
- Direttore del Cantiere
- Direttore dei Lavori
- Coordinatore di esecuzione
- Responsabile Unico del Procedimento
- Subaffidatario/i (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.)
- Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico
- Recapiti telefonici per segnalare urgenze e criticità

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’Appaltatore per ogni cartello una penale di € 50,00. Sarà inoltre applicata per ogni cartello una penale giornaliera di € 5,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.

2.21.2.15 - Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

2.21.3. Esecuzione dei Lavori

2.21.3.1 - La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, conta-

bilità e collaudo dei lavori.

2.21.3.2 - Procedere nelle aree urbanizzate interessate dai lavori a verificare (ed eventualmente integrare) e localizzare i sottoservizi indicati nelle tavole di progetto redigendo un preciso rilievo piano altimetrico a scala 1:500 e a prendere i necessari accordi con gli Enti proprietari dei servizi stessi per assicurare le opere di scavalco definitive o provvisionali senza interruzione di esercizio.

2.21.3.3 - Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere.

2.21.3.4 - Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

2.21.3.5 - La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni.

Ove l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l'Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

2.21.3.6 - L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

2.21.3.7 - La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

2.21.3.8 - Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

2.21.3.9 - L'adozione di tutti gli accorgimenti ed i provvedimenti necessari alla continuità della erogazione dei servizi nelle zone interessate dai lavori.

L'esecuzione di tutti i lavori resi necessari dall'eventuale interferenza con le tubazioni da posare esistenti nella zona di intervento.

2.21.3.10 - La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti o dai lavori da altri compiuti.

2.21.3.11 - L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate.

2.21.3.12 - L'Impresa provvederà a sue spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori, per strade di servizio, per accessi vari di cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la scarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori; sono pure a carico dell'Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati, enti, per danni ai terreni, alle colture ed ai frutti pendenti, ecc., fuori della fascia di larghezza stabilita per la posa in opera di condotte.

2.21.4. Approntamento di pratiche rispetto di normative e/o ordinanze

2.21.4.1 - Lo svolgimento di pratiche (compreso l'approntamento della documentazione necessaria) presso Amministrazioni ed Enti per l'ottenimento in tempo utile e coerente con il programma esecutivo, di permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.

Si precisa altresì che nel caso di Enti o Amministrazioni che chiedessero il versamento di un canone per le Concessioni (Ferrovie, ANAS, ecc), il relativo importo sarà anticipato dall'Impresa ai sensi dell'art. 2.10 del presente Capitolato.

Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore, perché compensate dai prezzi unitari e dall'eventuale compenso a corpo, tutte le spese a qualsiasi titolo richiesto dagli Enti e Amministratori proprietari dei servizi che in conseguenza dei lavori, così come programmati dall'Impresa, dovessero essere temporaneamente sospesi e/o spostati. Saranno invece a carico della Amministrazione le spese occorrenti per eventuali spostamenti definitivi dipendenti dalla esecuzione delle opere di cui al presente appalto a cui potrà provvedersi anche con il disposto di cui all'art. 2.10 del presente Capitolato.

2.21.4.2 - L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

2.21.4.3 - ...omissis...

2.21.4.4 - ...omissis...

2.21.4.5 - L'obbligo di rispettare le ordinanze di limitazioni al traffico emesse dall'ente proprietario della strada pubblica su cui devono eseguirsi i lavori.

2.21.4.6 - L'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successivi decreti di attuazione.

2.21.4.7 - Quanto sia necessario impedire il traffico nella zona interessata dai lavori, a cura dell'Appaltatore dovrà provvedersi a porre sbarramenti a cavalletto a convenienti distanze ed in punti tali che il pubblico sia in tempo avvertito dell'impedimento.

Occorrendo, da parte della Stazione Appaltante, dovranno essere dati gli avvertimenti con notizie sui quotidiani, ovvero con manifesti.

Se si rendesse necessario apportare limitazioni o modifiche alla circolazione stradale, la Stazione Appaltante ne farà richiesta all'apposito ufficio del Comune, prima dell'inizio dei lavori tramite istanza circostanziata che ne precisi in particolare la durata.

Ottenuta l'autorizzazione, la Stazione Appaltante ne darà tempestiva comunicazione ai Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Enti Ospedalieri, Aziende Trasporti ecc.

2.21.5. *Collaudi e Prove*

2.21.5.1 - L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

2.21.5.2 - L'esecuzione di esperienze ed analisi, come verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

2.21.5.3 - La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

2.21.5.4 - Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.

2.21.5.5 - L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

2.21.5.6 - Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti.

2.21.5.7 - Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

2.21.6. Sicurezza

2.21.6.1 - Per i lavori che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 90 comma 3 del D. Lvo 9 aprile 2008, n. 81, l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento (PSS) prima della stipula del contratto; detto piano sarà messo a disposizione dei rappresentanti della sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

2.21.6.2 - Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del Decreto Legislativo citato, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all'Amministrazione:

- 1) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- 2) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al punto 1) o del piano di cui al primo capoverso.

2.21.6.3 - Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

2.21.6.4 - L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall'Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l'esecuzione dell'opera osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lvo n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 del D. Lvo n. 81/2008; inoltre, a norma dell'Art. 96 dello stesso decreto:

- adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D. Lvo n. 81/2008;
- predisporrà l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili;
- curerà la disposizione o la accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curerà la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

- curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il responsabile dei lavori;
- curerà che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1, lettera a), all'art. 18, comma 1, lettera z), e all'art. 26, comma 1, lettera b) e 3.

2.21.6.5 - Il Direttore dei Lavori, il Direttore Tecnico del Cantiere ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori vigileranno sull'osservanza dei Piani di sicurezza.

2.21.6.6 - Si richiama anche il D. Lvo 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" (Min Int. e Lav.),

2.21.6.7 - Infine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all'Art. 99 del D. Lvo n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle Imprese Esecutrici ed ai lavoratori autonomi (Art. 101 comma 2).

2.21.6.8 - Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei Lavori, con i Coordinatori per la Sicurezza e tutti i lavoratori e lui subordinati.

2.21.7. Consegna (anche provvisoria) delle opere

2.21.7.1 - La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

2.21.7.2 - La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 2.14.

2.21.7.3 - La redazione di idonea cartografia con riportate le opere eseguite (asbuilt) e di un piano di manutenzione programmata delle opere realizzate da consegnare all'Amministrazione appaltante onde consentire la futura sicura individuazione e garantire la manutenzione.

2.21.7.4 - L'Appaltatore, al momento dell'ultimazione dei lavori, provvederà alla consegna dei manuali di istruzione all'esercizio ed alla manutenzione completi degli schemi di riferimento a corredo di ogni apparecchiatura, nonché dell'eventuale traduzione ove necessario.

I manuali dovranno essere forniti in duplice copia ed in forma riproducibile. Tali manuali dovranno comprendere la descrizione particolareggiata di tutte le opere e le istruzioni per il loro corretto funzionamento.

Il manuale operativo dovrà contenere:

- la descrizione degli impianti nel loro complesso e delle singole unità costituenti ogni impianto;
- i dati base operativi (portate, pressioni ecc.);
- le procedure operative per funzionamento non automatico, includenti le operazioni di riempimento e svuotamento condotte, le operazioni e le azioni da eseguire in casi di emergenza (fermate, rotture, ecc.);

Il manuale meccanico dovrà contenere:

- schemi di riferimento e disegni tecnici per ogni apparecchiatura;
- elenco parti di ricambio suggerito dai costruttori delle singole apparecchiature per due anni di esercizio;
- certificati dei materiali e prove di collaudo;
- cadenza nelle varie operazioni necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- informazioni sulle particolari attrezzature da utilizzare per le operazioni di manutenzione.

I manuali essendo destinati agli operatori, devono essere scritti in maniera semplice e chiara e devono essere corredati di tutti i necessari disegni e schemi, altrettanto chiari, in modo da non richiedere, salvo in caso eccezionale, di far uso dei documenti di progetto che sono necessariamente più complessi e meno facilmente comprensibili.

2.21.8. Riservatezza

2.21.8.1 - L'Appaltatore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza su quanto concerne progetti, disegni, fotografie, documenti di ogni genere e notizie riguardanti le opere appaltate, ad astenersi dal pubblicare articoli o memorie su quanto sia venuto a conoscenza per causa dei lavori e dal far visitare i cantieri a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, da richiedere di volta in volta.

L'IMPRESA DICHIARA ESPRESSAMENTE CHE DI TUTTI GLI OBBLIGHI ED ONERI SOPRACITATI E DI OGNI ALTRO INERENTE LA BUONA ESECUZIONE DEI LAVORI, HA TENUTO CONTO NELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA E/O DEL RIBASSO OFFERTO E/O DEI PREZZI UNITARI IN SEDE DI GARA.

2.22. ESECUZIONE D'UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dalla Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dalla Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a

base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere della Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

2.23. SUBAPPALTO E COTTIMO NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA - DIVIETI

2.23.1 *Subappalto e cottimo noli a caldo e contratti di fornitura*

L'Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o di opere specializzate, indicate nel contratto come categoria prevalente, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera od il lavoro anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lvo 50/2016 e s.m.i. In ogni caso potrà subappaltare dette lavorazioni ad Imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Salvo diverse condizioni disposte dalla Legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, non potrà essere superiore al 30%.

L'Appaltatore è tenuto quindi ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che l'Impresa all'atto della stipula dell'affidamento dei lavori principali o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'Impresa provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni

subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Impresa trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del sub-appaltatore dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lvo 50/2016 e s.m.i.;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà allegare alla copia del contratto oltre alle certificazioni di cui al n. 3, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle Imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

L'Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo sarà corrisposto all'interessato indirettamente.

L'Amministrazione appaltante non provvederà in nessun caso al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti e dei noleggiatori dell'Appaltatore. E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate corredate dai giustificativi dell'avvenuto pagamento relative ai pagamenti corrisposti al sub-appaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia, da parte del sub-appaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici.

L'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante dovrà trasmettere la documentazione attestante che il sub-appaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo.

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Il sub-appaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o sub-appaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.

E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto il nome del sub contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro.

Per i subappalti e per i noli a caldo, si richiama, inoltre, quanto disposto dal comma 44 dell'art.1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in materia di inversione contabile per il pagamento dell'I.V.A.

L'Impresa è in ogni caso vincolata al rispetto della normativa vigente all'atto dell'appalto dei lavori.

L'Amministrazione appaltante si riserva di acquisire preventivamente all'autorizzazione di eventuali sub-contratti e/o noli di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante vieterà il sub-contratto o nolo.

Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.06.1998, n. 252; senza nulla dovere a titolo di risarcimento o indennizzo, anzi riservandosi le più opportune azioni a tutela anche della propria immagine.

2.23.2 Divieti, modalità di cessione dei crediti ed obblighi

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E vietata inoltre l'associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali: in tali casi il fornitore o sub-appaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

E' vietato ancora all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E altresì vietato di affidare ad intermediari,

siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

2.23.3 Fusioni e conferimenti

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad Imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore circa i requisiti di qualificazione e norme in materia di partecipazione alle gare.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all'art. 10 sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Si richiamano sull'argomento, le disposizioni di cui all'art. 21 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20 con le modifiche apportate dall'art. 37 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

2.23.4 Noli (Circolare 31 gennaio 2006 n. 593 Ass.to Reg.le LL.PP)

I noli a freddo sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 13.09.1999 n. 20 così come integrato e modificato dall'art. 37 della L. R. 2.8.2002 n. 7 e dall'art. 25 della L.R 19.05.03 n.7.

I soggetti cui vengono subappaltati o affidati lavori, o con cui vengono stipulati contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

La stipula dei contratti per noli è autorizzata dall'Amministrazione qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3 dell'art.18 Legge 55/90 e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli artt. 20 e 21 del D. L.vo 406/91 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accertata presenza in cantiere di mezzi d'opera la cui disponibilità non sia riconducibile all'Appaltatore sarà considerata come negligenza grave da parte dell'Appaltatore stesso.

2.24. PREZZI DI ELENCO - REVISIONE

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a corpo, risultano dall'Elenco descrittivo dei corpi d'opera allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, di presidii personali per la sicurezza e di identificazione, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione.

Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del C.C.

Per i lavori di cui al comma precedente si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

2.25. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

2.26. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo Rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'Ufficio di Direzione Lavori. L'Appaltatore o il suo Rappresentante deve, per tutta la durata dell'Appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione Committente previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo Rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo Rappresentante.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

2.27. OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE OVVERO DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Al Committente, come primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere da lui commissionate, compete, con le conseguenti responsabilità:

1. provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
2. provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al contratto di appalto;
3. nominare il responsabile dei lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
4. nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
5. svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del responsabile dei lavori ed eventuali coadiutori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
6. provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione (nel prosieguo coordinatore per la progettazione) e per l'esecuzione dei lavori (nel prosieguo coordinatore per l'esecuzione dei lavori);
7. sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (se in possesso dei requisiti necessari);

8. chiedere all'Appaltatore di attestare l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalità;
9. chiedere all'Appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
10. chiedere all'Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
11. trasmettere all'Organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare.

Nello svolgere tali obblighi il Committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il responsabile dei lavori, l'Appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

2.28. OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Al coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dal committente, compete con le conseguenti responsabilità:

1. assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento;
2. adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. verificare, nel caso siano presenti in cantiere più Imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
5. proporre al Committente od al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il responsabile dei lavori, con l'Appaltatore, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2.29. OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'Impresa subappaltatrice, competono, con le conseguenti responsabilità:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Nello svolgere tali obblighi le Imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'Appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

2.30. OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Al Direttore Tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore, compete con le conseguenti responsabilità:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il Direttore Tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'Appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

2.31. INDICAZIONI DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto.

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto attribuire alla stessa lacuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.

2.32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ACCORDO BONARIO

Se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori può comportare variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il Responsabile Unico del Procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il Responsabile Unico del Procedimento rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica.

A tal fine immediatamente acquisisce la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.

Il Responsabile Unico del Procedimento può nominare una commissione composta da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'art. 51 codice di procedura civile o una incompatibilità connessa con la redazione del progetto, emissione di parere su di esso ovvero sorvegliato i lavori, nominati, rispettivamente, uno dal Responsabile Unico del Procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro 10 (dieci) giorni dalla nomina.

In caso di mancato accordo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Palermo.

Il Responsabile Unico del Procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'Amministrazione aggiudicatrice o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.

Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano i tre commi successivi.

Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione.

Sulla proposta si pronunciano, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e l'Amministrazione appaltante, questa ultima nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

Dell'accordo bonario accettato viene redatto verbale a cura del Responsabile Unico del Procedimento, sottoscritto dalle parti.

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento è facoltativa e il Responsabile Unico del Procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione può essere altresì promossa dal Responsabile Unico del Procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile Unico del Procedimento.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

Ove non si proceda all'accordo bonario di cui sopra e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Palermo ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

2.33. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del D.U.R.C.

Il D.U.R.C. è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato I.N.A.I.L. - I.N.P.S. - Cassa Edile, compilato nei quadri "A" e "B" o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'I.N.A.I.L.: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'I.N.P.S.: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (C.A.P.E.): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei sub-appaltatori, rilevata da un D.U.R.C. negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Nel caso il D.U.R.C. relativo al sub-appaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al sub-appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del D.U.R.C. in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei

lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del D.U.R.C. con le modalità di cui al comma 2.

In caso di irregolarità del D.U.R.C. dell'Appaltatore o del sub-appaltatore, in relazione a somme dovute all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del D.U.R.C.;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
- c) se la irregolarità del D.U.R.C. dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'art. 3, comma 20, della Legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
- d) nel caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto.

2.34. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

2.35. PRESCRIZIONI PER LA QUALITÀ

L'Appaltatore, anche se non in possesso di un proprio sistema di Qualità certificato, è tenuto ad eseguire i lavori in regime di Assicurazione Qualità (AQ) mediante l'applicazione di un Sistema di Qualità (SQ) rispondente alle prescrizioni contenute nelle norme UNI EN ISO della serie 9000 ed eventuali documenti contrattuali correlati. L'Appaltatore dovrà comunque dimostrare che, nell'esecuzione dell'appalto utilizzerà i materiali, forniture o componenti prodotti da soggetti che svolgono la propria attività industriale con un sistema di Qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 9000 - 9001 - 9002 - 9003 - 9004.

L'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione Lavori entro il termine perentorio di 15 giorni dalla consegna dei lavori, il nominativo dei fabbricanti prescelti per le forniture unitamente ad una dichiarazione esplicita con la quale gli stessi dichiarano di avere preso visione degli oneri che il Capitolato Speciale d'Appalto, per il tramite dell'Appaltatore accolla loro e si impegnano ad effettuare la fornitura secondo quanto ivi previsto. La Direzione Lavori è altresì facultata, a spese dell'Appaltatore, ad eseguire preventivamente una visita ispettiva degli stabilimenti, eventualmente con l'assistenza di un ispettore di certificazione, al fine di verificare le dichiarazioni rese. Qualora ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori lo stabilimento venisse giudicato inadatto alla fornitura, l'Appaltatore dovrà senza remora alcuna e senza avere ad alcun compenso di sorta, e comunque entro giorni 10 dalla data di comunicazione della inidoneità del fornitore sottoporre alla Direzione Lavori il nominativo di altro fabbricante avente i requisiti richiesti.

Resta espressamente inteso che ove i soggetti autorizzati, in base ai documenti contrattuali, riscontrino non conformi i lavori eseguiti dall'Appaltatore, possono aprire una procedura di "non conformità" i cui oneri saranno esclusivamente a carico dell'Appaltatore. I suddetti lavori non verranno contabilizzati fino a quando i soggetti preposti non dichiareranno la chiusura della procedura, attestando l'avvenuta "conformità".

Il mancato adempimento entro i termini fissati a tutte le prescrizioni del presente articolo costituisce grave inadempienza contrattuale a fronte della quale il committente potrà sospendere ogni pagamento ed avviare le procedure Regolamentari per la rescissione contrattuale in danno dell'Appaltatore.

INDICE

1	OGGETTO ED AMMONTARE DELL' APPALTO, DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE, CONDIZIONI DI APPALTO	2
1.1	OGGETTO DELL' APPALTO.....	2
1.2	AMMONTARE DELL' APPALTO	2
1.3	CATEGORIE DEI LAVORI.....	5
1.4	DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	5
1.5	CONDIZIONI DI APPALTO	6
1.6	VARIANTI IN CORSO D'OPERA	7
1.7	ECCEZIONI E RISERVE DELL' APPALTATORE	11
2.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L' APPALTO.....	12
2.1	OSSERVANZA DELLE LEGGI	12
2.2	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO, PIANO PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI	13
2.3	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	15
2.4	STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO	17
2.5	CONSEGNA DEI LAVORI	18
2.6	TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO, PROROGHE.....	20
2.7	DANNI DI FORZA MAGGIORE	21
2.8	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	21
2.9	PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI.....	23
2.10	ANTICIPAZIONI	25
2.11	ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI.....	25
2.12	PAGAMENTI IN ACCONTO - INTERESSI.....	26
2.13	ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO	27
2.14	MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.....	29
2.15	DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE.....	30
2.16	PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI	30
2.16.1	<i>Generalità</i>	30
2.16.2	<i>Proprietà dei materiali di scavo - Terre e rocce da scavo</i>	31
2.17	LAVORO NOTTURNO E FESTIVO.....	31
2.18	DISCIPLINA NEI CANTIERI - DIREZIONE TECNICA	31
2.19	TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	33
2.19.1	<i>Trattamento dei lavoratori</i>	33
2.19.2	<i>Tutela dei lavoratori</i>	35
2.19.3	<i>Accorgimenti antinfortunistici e viabilità</i>	35
2.20	ESTENSIONE DI RESPONSABILITA' - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI	36
2.21	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE	36
2.21.1	<i>Oneri contrattuali</i>	36
2.21.2	<i>Organizzazione del cantiere - laboratorio</i>	38
2.21.3	<i>Esecuzione dei Lavori</i>	41
2.21.4	<i>Approntamento di pratiche rispetto di normative e/o ordinanze</i>	43
2.21.5	<i>Collaudi e Prove</i>	44
2.21.6	<i>Sicurezza</i>	45

2.21.7. Consegna (anche provvisoria) delle opere	46
2.21.8. Riservatezza	47
2.22. ESECUZIONE D'UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	47
2.23. SUBAPPALTO E COTTIMO NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA - DIVIETI.....	49
2.23.1 Subappalto e cottimo noli a caldo e contratti di fornitura	49
2.23.2 Divieti, modalità di cessione dei crediti ed obblighi	51
2.23.3 Fusioni e conferimenti.....	52
2.23.4 Noli (Circolare 31 gennaio 2006 n. 593 Ass.to Reg.le LL.PP).....	52
2.24. PREZZI DI ELENCO - REVISIONE	53
2.25. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	53
2.26. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE.....	54
2.27. OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE OVVERO DEL RESPONSABILE DEI LAVORI	54
2.28. OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	55
2.29. OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI	55
2.30. OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE	56
2.31. INDICAZIONI DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE.....	56
2.32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ACCORDO BONARIO	57
2.33. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.).....	59
2.34. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	60
2.35. PRESCRIZIONI PER LA QUALITA'	62